

2018



News Letter

05

13/04/2018

Roma, 13 aprile 2018

*Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 05-2018 del 13 aprile 2018.*

Tra gli argomenti trattati:

- *Rinvio pubblicazione della data delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.*
- *Documento di trasporto elettronico - chiarimenti.*
- *Circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa.*
- *Funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali.*
- *Modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa.*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI



**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI
SPEDIZIONIERI DOGANALI**

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Osservatorio
Doganale



INDICE

Introduzione 1

Osservatorio Doganale

Rinvio pubblicazione esami per il
conseguimento della patente di
spedizionario doganale 2

Documento di trasporto elettronico
- chiarimenti. 3

Circolazione di prodotti sottoposti
ad accisa in sospensione
dall'accisa. 3

Funzionamento del registro degli
operatori economici e dei depositi
fiscali. 4

Modalità di cooperazione e di
scambio di informazioni tra gli
Stati membri per quanto riguarda i
prodotti in sospensione dall'accisa. 5


Provvedimenti europei. 7

**Rinvio pubblicazione della data delle
prove scritte degli esami per il
conseguimento della patente di
spedizionario doganale.**

Con comunicato del 23 marzo 2018, l'Agenzia delle Dogane informa dell'avvenuto rinvio della pubblicazione della data delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di spedizionario doganale indetti con determinazione direttoriale prot. R.U. 142502 del 18 dicembre 2017.

Con successiva comunicazione, da pubblicarsi in data 22 giugno 2018 sul sito internet dell'Agenzia delle dogane, verrà fissata la data delle prove scritte e indicata l'ubicazione dei locali in cui si effettueranno gli esami in questione. Di detta comunicazione verrà data notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – del 22 giugno 2018.

↪ Il Comunicato è disponibile al
seguente [link](#)



Documento di trasporto elettronico - chiarimenti.

Con Comunicazione del 28 marzo 2018 l'Agencia delle Dogane informa che la DG TAXUD della Commissione Europea ha pubblicato nel sito Circabc la nota Ares(2018)152139 del 20/03/2018 (allegata al comunicato), predisposta al fine di fornire ulteriori chiarimenti sul documento di trasporto elettronico di cui all'art. 233, par. 4, lett. e, del CDU. L'Agencia evidenzia la necessità per gli operatori economici del trasporto di merci per via aerea e marittima, di presentare con urgenza (la procedura di consultazione può richiedere fino a 45 giorni) le domande relative alla semplificazione dell'uso di un documento di trasporto elettronico (DTE) come dichiarazione in dogana (art. 233, par. 4, lett. e) del CDU.

Al riguardo, la Commissione ribadisce che la vigente semplificazione del transito per via aerea e marittima con manifesto elettronico (ai sensi degli articoli 445 e 448 del Reg.to (CEE) n. 2454/93 applicata fino al 1° maggio 2016 e ai sensi degli articoli 27 e 28 del RDT, fino al 1° maggio 2018.), sarà definitivamente soppressa dal 2 maggio 2018.

Pertanto, a decorrere da tale data, l'unica semplificazione eventualmente utilizzabile sarà quella del DTE ed, in

assenza di apposita autorizzazione, si potranno effettuare esclusivamente operazioni di transito in procedura ordinaria, con relativo utilizzo dell'NCTS e presentazione di garanzia.

Per quanto concerne le modalità procedurali, l'Agencia rinvia alle indicazioni fornite con i comunicati del 18 Dicembre 2017 e del 6 Marzo 2018, richiamando nuovamente l'attenzione degli operatori del settore circa la necessità del tempestivo invio delle istanze per il conseguimento delle predette autorizzazioni.

Il Comunicato è disponibile al seguente [link](#)



Circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa.

Modifiche al regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa: le modifiche in questione, introdotte con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/503 della Commissione del 7 marzo 2018 – applicabile

retroattivamente, a decorrere dal 15 febbraio 2018, si sono rese necessarie per diverse ragioni. In primo luogo, poichè (come noto) la stima della durata del tragitto dei prodotti circolanti in sospensione dall'accisa è effettuata dallo speditore al momento della presentazione della bozza di documento amministrativo elettronico, si è ritenuto che l'attuale stima della durata del tragitto (con un valore possibile massimo di 92 giorni) è eccessiva e non adatta ai reali tempi di viaggio in Europa. Al fine di migliorare l'accuratezza dei dati presentati dagli operatori nelle bozze di documento amministrativo elettronico e ridurre il rischio di frode, i limiti relativi alla durata del tragitto fissati nelle tabelle 1, 3 e 5 dell'allegato I e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 sono quindi stati ridotti tenendo conto del modo di trasporto utilizzato. ^[1]_[SEP]

Inoltre, al fine di migliorare la coerenza e la qualità dei dati presentati dagli operatori, in caso di cambiamento della destinazione del movimento, dell'identità del destinatario o del modo di trasporto si rende ora possibile l'aggiornamento delle informazioni sulla garanzia del movimento, inclusa la possibilità di introdurre le nuove informazioni sulla garanzia in un documento amministrativo elettronico sostitutivo. Le tabelle 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 sono di conseguenza sostituite da quelle accluse al regolamento in commento. ^[2]_[SEP]

Infine, al fine di migliorare l'integrità delle informazioni nei dati numerici presenti nei diversi messaggi elettronici scambiati durante la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, viene aggiornata la descrizione dei dati relativi al peso lordo e al peso netto nelle tabelle 1 e 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009

↪ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



Funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise: a disporle è il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/504 della Commissione del 7 marzo 2018, applicabile a decorrere dal 15 febbraio 2018.

Come noto, l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione stabilisce la struttura e il contenuto dei messaggi relativi all'iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale. Al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati in tali messaggi, vengono modificate le tabelle 1, 2 e 4 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013. ^[3]_[SEP] Inoltre, a norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, in



caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare i dati relativi al destinatario al momento della spedizione nella bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2, di detta direttiva. A norma del regolamento (UE) n. 612/2013 solo un depositario autorizzato è autorizzato a non indicare i dati relativi al destinatario. È stato pertanto ritenuto necessario consentire a uno speditore registrato di lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione nella bozza di documento amministrativo elettronico nel caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, per allinearsi all'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE.

Infine, la spiegazione contenuta nella colonna F della tabella 1 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 viene modificata al fine di fornire un'identificazione più chiara del dato «Ufficio richiedente», per allinearla alla definizione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009.

↳ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



Modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio: a disporle è il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/505 della Commissione del 7 marzo 2018. In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, a determinate condizioni, le autorità competenti di uno Stato membro possono rifiutarsi, per motivi giuridicamente giustificati, di fornire a un'altra autorità competente informazioni sui prodotti in sospensione dall'accisa. Un'autorità competente che abbia trasmesso ad un'altra autorità le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della normativa in materia di accise può chiedere all'altra autorità competente un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese sulla base delle informazioni trasmesse. Attualmente per trasmettere detti rifiuti e per chiedere e fornire un



ritorno d'informazione è necessario utilizzare il sistema di posta protetta CCN. Al fine di accelerare e migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, tutte le informazioni dovrebbero essere conservate in una posizione centrale. Le autorità competenti potranno pertanto utilizzare il sistema informatizzato in future per trasmettere i rifiuti e chiedere e fornire un ritorno di informazione anziché ricorrere al sistema di posta protetta CCN. ^[1] Inoltre, ai fini delle richieste di assistenza, le autorità competenti saranno in grado di collegare più messaggi che si riferiscono allo stesso movimento di prodotti o allo stesso operatore se i messaggi sono scambiati in richieste distinte. A tale scopo, viene inserita una nuova voce «Identificativo nazionale di riferimento del caso» nei documenti per i messaggi relativi alle richieste di assistenza e alle richieste di verifica dei movimenti. Al fine di migliorare l'integrità delle informazioni contenute nelle voci relative ai dati numerici, per alcune voci viene infine impedito ai soggetti interessati di specificare un valore pari a zero. Di conseguenza sono modificate le tabelle 2, 3, 7, 10, 11 e 12 dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/323. ^[2] Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento in commento.

↪ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

- EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:
- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

• **Nella GU UE L 79 del 22.03.2018 è stata pubblicata:**

- La Decisione di esecuzione (UE) 2018/477 della Commissione, del 15 marzo 2018, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2018) 1506]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0477&from=IT>

• **Nella GU UE C 110 del 23.03.2018 sono stati pubblicati:**

- L'Elenco delle autorità doganali designate dagli Stati membri per ricevere le domande o adottare decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0323\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0323(02)&from=IT)



- L'Avviso C/2018/1639 di imminente scadenza di alcune misure antidumping

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0323\(03\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0323(03)&from=IT)

- **Nella GU UE C 111 del 26.03.2018 è stata pubblicata:**

- L'Avviso C/2018/1689 di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di prodotti di acciaio

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0326\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0326(02)&from=IT)

- **Nella GU UE L 83 del 27.03.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/507 della Commissione, del 26 marzo 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0507&from=IT>

- **Nella GU UE L 84 del 28.03.2018 è stata pubblicata:**

- La Decisione di esecuzione (UE) 2018/518 della Commissione, del 26 marzo 2018, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Indonesia, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2018) 1725]

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0518&from=IT>

- **Nella GU UE L 86 del 28.03.2018 sono stati pubblicati:**



- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/503 della Commissione, del 7 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0503&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/504 della Commissione, del 7 marzo 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0504&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/505 della Commissione, del 7 marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0505&from=IT>

• **Nella GU UE L 87 del 3.04.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/521 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1296/2008 recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0521&from=IT>

• **Nella GU UE L 91 del 9.04.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/549 della Commissione, del 6 aprile 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0549&from=IT>

- La Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione, del 6 aprile 2018, che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0552&from=IT>

• **Nella GU UE L 92 del 10.04.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/553 della Commissione, del 3 aprile 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0553&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/554 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0554&from=IT>

• **Nella GU UE C 96 del 1403.2018 sono stati pubblicati:**

- L'Avviso C/2018/1466 di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0314\(02\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0314(02)&from=IT)

- L'Avviso C/2018/1467 di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0314\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0314(03)&from=IT)